

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 26 del 10.07.2013

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE CASA VALDERA. MODIFICA STATUTO.

L'anno duemilatredecim, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 03.07.2013, diramata dalla Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.26 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti e assenti:

MILLOZZI SIMONE, Presidente UnioneP	MARTINOLI BRUNO.....P
BAGNOLI MARTINA, Presidente ConsiglioP	NENCIONI STEFANIA.....P
ANICHINI ANDREA..... Ass.	PANDOLFI DOMENICO.....P
ARCENNI MATTEO.....P	PAPARONI LUCA..... Ass.
BANCHELLINI ROBERTO.....P	PARRINO SABINA.....P
BANDECCA PAOLO.....P	PIPERNO MARIO.....P
BARDINI ROMINA.....P	PUCCINELLI ALESSANDRO.....P
BASILONI FEDERICA.....P	SALUTINI MASSIMO..... Ass.
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE..... Ass.	SCATENI DAMIANO..... Ass.
BENEVELLI RENATO..... Ass.	STEFANINI MARCO.....P
BERNARDESCHI NICLA.....P	TADDEI ROBERTO.....P
BERNARDI CLAUDIA.....P	TORRINI ANTONIO.....P
BIASCI FRANCESCO..... Ass.	GUIDI CORRADO.....P
CARNI' VINCENZO..... Ass.	LARI ALESSIO.....P
CAROTI MARZIO.....P	CIAMPI LUCIA.....P
CURCIO LUCIA.....P	FATTICIONI FILIPPO.....P
DAINI GIULIANO.....P	VANNOZZI GIORGIO..... Ass.
DE VITO PIETRO ANTONIO..... Ass.	MANCINI FRANCESCA..... Ass.
FANELLI MAURIZIO..... Ass.	TEDESCHI FABIO.....P
GIOBBI STEFANO.....P	TERRENI MIRKO..... Ass.
GIUNTINI VALERIANO..... Ass.	FALCHI ALBERTO.....P
GIUSTI LORENZO.....P	CRECCHI SILVANO.....P
GUERRAZZI BARBARA..... Ass.	CICARELLI ALESSANDRO.....P
IACOROSSO SIMONE..... Ass.	PARRELLA ILARIA.....P
MARIANELLI MATTEO..... Ass.	FAIS MARIA ANTONIETTA.....P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 dello Statuto, la Presidente del Consiglio MARTINA BAGNOLI.

La Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 33 componenti del Consiglio, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco Corrado Guidi illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE VALDERA 10.07.2013

Punto 11 dell'ordine del giorno

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE CASA VALDERA. MODIFICA STATUTO.

Decisione

il Consiglio dell'Unione Valdera approva il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione di promozione sociale "Casa Valdera", fornito in allegato sotto la lettera "A", in quanto ente cui l'Unione partecipa direttamente.

Motivazione

Con propria deliberazione di Consiglio n. 6 del 5 marzo 2012 l'Unione Valdera ha disposto la propria adesione all'associazione di promozione sociale "Casa Valdera".

L'Associazione si è costituita in Valdera in data 14 dicembre 2006 allo scopo di "favorire l'esercizio del diritto alla casa per tutti i cittadini residenti o domiciliati nei comuni della Valdera" e "favorire l'accesso all'alloggio per tutti coloro che non riescono a trovare un'adeguata risposta sul mercato abitativo e si trovano in situazione di difficoltà ad accedere al primario bene costituito dalla casa".

Dopo sei anni di attività, periodo nel quale sono stati raggiunti risultati molto positivi ed in cui l'associazione ha assunto un'importanza sempre maggiore nell'ambito dell'offerta di servizi sociali nel territorio della Valdera, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha proposto la modifica dello statuto al fine principale di ampliare l'oggetto sociale per attivare un'agenzia di mediazione civile sul territorio della Valdera, raccogliendo l'eredità del servizio di mediazione "Mediavaldera", già attivato dall'Unione ma che non ha avuto il previsto sviluppo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012 pubblicata in G.U. Il 12/12/2012, con cui è stata dichiarata l'illegitimità, per eccesso di delega legislativa, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. A seguito dell'approvazione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che prevede la reintroduzione del ricorso obbligatorio alla mediazione civile, l'accreditamento presso il Ministero della Giustizia dell'associazione di promozione sociale "Casavaldera", di cui l'Unione Valdera è socio effettivo e principale punto di riferimento, permette di mantenere il nuovo servizio nell'ambito del sistema pubblico dell'offerta (offerta generata da enti/servizi pubblici e/o privati accreditati).

L'ampliamento degli scopi e dell'oggetto sociale è stato occasione per aggiornare e integrare altri aspetti statutari sulla base dell'esperienza sin qui svolta e per una migliore funzionalità dell'organizzazione.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il servizio segreteria curerà la pubblicazione all'Albo del presente atto.

Segnalazioni particolari:

Il Dirigente dell'Area Servizio Servizio Socio-Educativi, Giovanni Forte, ha espresso in data 03.07.2013 parere favorevole in linea tecnica sulla presente proposta di deliberazione ed ha dichiarato che non occorre parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta

impegni di spesa o diminuzione in entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui al comma 2 dell'art.6 dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 Statuto, comma 1, lettera B. (voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni che hanno già trasferito operativamente la funzione, ai sensi dell'art 8 dello Statuto).

Il Consiglio dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.

Riferimento normativi generali:

D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera.

Riferimenti normativi specifici:

Atto costitutivo associazione "Casa Valdera" Onlus del 14.12.2006.

Statuto associazione "Casa Valdera" Onlus del 14.03.2008.

D.Lgs 28/2010 "Decreto legislativo in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali, in attuazione dell'articolo 60 della legge 69/2009".

D.I. 180/2010 aggiornato ai sensi del D.I. 145/2011 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012 depositata in data 06/12/2012 e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 12/12/2012 sull'illegittimità dell'art. 5, comma 1 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 inerente la disciplina del ricorso obbligatorio al tentativo di mediazione in controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

D.Lgs. 267/2000, articolo 134 comma 4, e articolo 48 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, sull'immediata eseguibilità degli atti del Consiglio

Ufficio proponente

Progetti sociali e Partecipazione

Responsabile del provvedimento: Rossella Iorio

Tel. 0587.299.583

r.iorio@unione.valdera.pi.it

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA VALDERA"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Scopo
- Art. 3 Oggetto
- Art. 4 Sede

TITOLO II I SOCI

- Art. 5 Soci
- Art. 6 Diritti dei Soci
- Art. 7 Doveri dei soci
- Art. 8 Recesso ed Esclusione dei Soci

TITOLO III GLI ORGANI

- Art. 9 Gli Organi sociali
- Art. 10 Assemblea
- Art. 11 Poteri dell'Assemblea
- Art. 12 Il Consiglio Direttivo
- Art. 13 Il Presidente
- Art. 14 Il Vice Presidente
- Art. 15 Il Segretario
- Art. 16 Il Tesoriere

TITOLO IV IL COMITATO ESECUTIVO

- Art. 17 Nomina e Composizione del Comitato esecutivo
- Art. 18 Funzionamento

TITOLO V PATRIMONIO

- Art. 19 I Mezzi Finanziari
- Art. 20 Bilancio Annuale
- Art. 21 Organo di revisione

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Comunicazioni
- Art. 23 Modifiche Statutarie
- Art. 24 Scioglimento
- Art. 25 Rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché della Legge Regionale Toscana 9 dicembre 2002, n. 42, l'Associazione di Promozione Sociale "Casa Valdera".

ART. 2 SCOPO

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. Favorisce l'esercizio del diritto alla casa per tutti i cittadini con particolare riguardo per quelli residenti o domiciliati nei comuni della Valdera. In particolar modo, è finalità specifica dell'Associazione favorire l'accesso all'alloggio per tutti coloro che non riescono a trovare un'adeguata risposta sul mercato abitativo e si trovano in situazione di difficoltà ad accedere al primario bene costituito dalla casa.

2. Assiste tutti i cittadini in controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al Decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 come modificato con Decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145 e s.m.i e con quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010 sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia vigente e s.m.i.

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata; gli eventuali utili derivanti dalle attività svolte non possono essere ripartiti, anche indirettamente, tra gli associati.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 3 OGGETTO

Per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 1) dell' art. 2 del presente atto, l'Associazione:

- svolge attività di intermediazione immobiliare sociale;
- si adopera per favorire l'applicazione dei contratti che garantiscono le migliori condizioni possibili per i contraenti, nel rispetto delle normative vigenti;
- promuove percorsi di sostegno personalizzati per la ricerca di soluzioni alloggiative attraverso orientamento e individuazione di risorse, che si adattino alle specifiche esigenze della persona e/o della famiglia;
- promuove la conoscenza e l'utilizzazione di strumenti di garanzia e di accesso alla locazione favorendo la locazione a canone calmierato;
- svolge attività di sensibilizzazione e di promozione di percorsi innovativi nel campo delle politiche abitative, rivolte alla popolazione in generale e alle parti sociali in particolare, attraverso convegni, incontri pubblici e altri momenti aggregativi e/o di riflessione;

- promuove la progettazione di interventi e definisce servizi di housing sociale anche a supporto ed in accordo con l'ente gestore degli alloggi ERP;
- provvede alla gestione degli alloggi di emergenza degli enti locali, di progetti di co-housing e attività sperimentali a carattere sociale in ambito abitativo;
- svolge un servizio di accompagnamento alla locazione, al fine di facilitare una relazione positiva tra proprietario e inquilino e risolvere sul nascere eventuali conflitti;
- svolge attività di mediazione sociale finalizzate alla prevenzione dei disagi e dei conflitti;
- compie qualsiasi altra azione o atto mirati al raggiungimento dello scopo sociale di cui al punto 1) dell'art. 2 del presente atto.

Per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 2) dell' art. 2 del presente atto, l'Associazione:

- esercita le attività e le funzioni di organismo di mediazione civile secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 vigente e s.m.i. e sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia;
- svolge attività di studio e promozione culturale in materia di mediazione civile e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche di mediazione civile e commerciale ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 vigente e s.m.i.;
- compie qualsiasi altra azione o atto mirati al raggiungimento dello scopo sociale di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente atto.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione normalmente si avvale delle competenze dei propri soci e può inoltre avvalersi di personale retribuito. L'Associazione può svolgere attività commerciali, in modo non prevalente e nei limiti previsti dalla legge.

Qualora nella compagine sociale siano presenti persone giuridiche aventi natura pubblica, le decisioni che comportano nuovi obblighi per i soci non sono efficaci finché non siano espressamente approvate dai competenti organi direttivi dei soci medesimi.

ART. 4 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Pontedera (Pisa) e può istituire sedi operative altrove, anche organizzate autonomamente.

Il trasferimento della sede legale comporta modifica statutaria.

TITOLO II - I SOCI -

ART. 5 SOCI

I Soci si distinguono in Fondatori, Effettivi e Benemeriti.

I Soci fondatori sono gli enti citati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci Effettivi sono gli Enti che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio di interesse di Casa Valdera, in persona del loro Presidente o altro Legale Rappresentante o di persona da loro appositamente delegata, che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e che vengano ammessi a far parte dell'Associazione.

Sono Soci Benemeriti coloro che, su delibera del Consiglio Direttivo, vengono ritenuti particolarmente meritevoli per le loro azioni o per l'impegno nell'ambito della promozione degli scopi dell'Associazione. Acquisiscono la qualifica di soci benemeriti le persone fisiche che accettano gli articoli dello Statuto, condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali esclusivamente i Soci Fondatori e i Soci Effettivi.

ART. 6 DIRITTI DEI SOCI

I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'attività volontaria non potrà in alcun modo essere retribuita, ma chi la svolge avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione tramite richiesta scritta e motivata indirizzata al Presidente.

ART. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e prevalentemente gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci si impegnano a diffondere, all'interno dei propri enti, le finalità e gli scopi dell'Associazione, stimolando l'impegno dei propri associati affinché si attivino per l'individuazione di offerte abitative attraverso una ricerca capillare nel territorio.

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale e al rispetto dello statuto. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8 RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta e motivata da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dall'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del Socio è proposta dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto solo in seguito all'approvazione da parte dell'assemblea nella prima riunione utile. Dell'avvenuta esclusione viene data comunicazione al socio interessato a mezzo PEC o raccomandata A.R.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, fatta salva la restituzione del capitale di dotazione eventualmente versato.

TITOLO III - GLI ORGANI -

ART. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

ART. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita dai Soci Fondatori ed Effettivi; è convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax o e-mail agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

All'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i Soci Benemeriti.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando lo richieda almeno un quinto dei Soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Il voto è espresso in modo palese, tranne che per le deliberazioni relative a problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 11 POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- Nomina il Presidente;
- Nomina il Vice Presidente;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera l'esclusione dei soci.
- assume le altre deliberazioni necessarie alla vita sociale;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto (con la presenza di 2/3 dei Soci);
- delibera sullo scioglimento dell'associazione (con il voto favorevole di 3/4 dei Soci).

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall'Assemblea e composto da sette a nove membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti degli indirizzi generali dell'assemblea;
- predispone un piano programmatico annuale anche in termini finanziari;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e il rendiconto economico;
- decide sull'ammissione di nuovi Soci;

- propone l'esclusione esclude dei Soci;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo
- definisce le eventuali quote sociali.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea);
- il Vice Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea);
- il Tesoriere (eletto dal Consiglio Direttivo stesso);
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Fanno parte di diritto del Direttivo i soci di parte pubblica.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e la sua carica dura tre anni.

Rappresenta l'Associazione nei rapporti coi terzi e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.

Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, secondo le linee stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso e/o dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma unitamente al Presidente.

ART. 16 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per un periodo di tempo eguale a quello del consiglio stesso.

Il Tesoriere:

- cura la contabilità , tiene aggiornato il libro cassa, il conto corrente bancario;
- dispone gli incassi, i prelievi e le spese, nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo;
- presenta lo stato di cassa e di banca ogni volta che è richiesto da parte del Consiglio;
- acconsente verifica dei conti sia da parte del Consiglio che dei sindaci revisori.

TITOLO IV - IL COMITATO ESECUTIVO -

ART. 17 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Per lo svolgimento delle proprie attività e il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale di un apposito organo operativo denominato Comitato Esecutivo.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e il Tesoriere.

Possono far parte del Comitato Esecutivo altri associati individuati dal Consiglio Direttivo, in qualità di volontari o come prestatori di lavoro, e i non associati in qualità di professionisti, lavoratori subordinati o collaboratori.

La composizione, il funzionamento e la durata vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e disciplinati dal regolamento interno dell'Associazione.

ART. 18 FUNZIONAMENTO

Le attività svolte dal Comitato Esecutivo vengono periodicamente relazionate dal Presidente al Consiglio Direttivo e, in caso di necessità, all'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo, nel dare attuazione alle linee dettate dal Consiglio Direttivo attraverso il Regolamento, ha autonomia decisionale e organizzativa nel perseguire dette finalità.

TITOLO V – PATRIMONIO -

ART. 19 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote sociali (le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono né trasmissibili, né rimborsabili in nessun caso);
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- dai finanziamenti di Enti Locali, Fondazioni, Organi regionali, nazionali ed europei appositi;

- dalle attività e servizi, anche di tipo commerciale e occasionali (art. 4 L. 383/2000) svolti;
- da iniziative promozionali;
- dal capitale di dotazione;
- dal ricorso al credito.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 20 BILANCIO ANNUALE

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è annuale e viene approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, nonché in un idoneo spazio web, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 21 ORGANO DI REVISIONE

La gestione economica e finanziaria dell'Associazione è controllata da un revisore o Collegio dei Revisori. Laddove costituito il collegio e' composto da tre membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, entro una cerchia di persone aventi competenza in materia contabile. Sia il revisore che il collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di revisione deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione di accompagnamento ai bilanci consuntivi e preventivi annuali, accertare la consistenza di cassa; può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, redigendo i verbali delle verifiche eseguite su apposito libro.

Su invito del Presidente, l'organo di revisione potrà partecipare alle riunioni del consiglio, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

L'organo di revisione è competente a dirimere le eventuali controversie fra associati nonché tra gli associati e gli organi associativi, nel quale caso i sindaci revisori giudicheranno in veste di probiviri: essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI -

ART. 22 COMUNICAZIONI

L'Associazione adotta come mezzo di comunicazione interno il sistema telematico anche non certificato.

ART. 23 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART. 24 SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso, ivi compreso lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio è ridistribuito fra i soci, fatta salva la restituzione del capitale di dotazione eventualmente versato.

ART. 25 RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con la votazione.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Banchellini Roberto, Martinoli Bruno e Puccinelli Alessandro.

La votazione della proposta di deliberazione, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 33

Voti favorevoli n. 28

Voti contrari n. 4 (Arcenni, Bandecca, Giobbi e Pandolfi)

Astenuti n. 1 (Puccinelli)

La Presidente chiede poi se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata eseguibilità; non essendoci segnalazioni in tal senso il Segretario provvede ad annotare a verbale il seguente risultato relativo alla votazione della clausola di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto:

Presenti n. 33

Voti favorevoli n. 28

Voti contrari n. 4 (Arcenni, Bandecca, Giobbi e Pandolfi)

Astenuti n. 1 (Puccinelli)

La Presidente, visto anche l'articolo 38 dello Statuto, proclama pertanto approvata la proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio

F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante

F.to NORIDA DI MAIO

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

ASSOCIAZIONE CASA VALDERA. MODIFICA STATUTO.

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pontedera, 03.07.2013

Il Dirigente dell'Area Servizi Socio-Educativi
dell'Unione Valdera
F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet dell'Unione Valdera all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it e presso la sede dell'ente il giorno 16.07.2013.

Il Dirigente supplente dell'Area Affari generali
dell'Unione Valdera
F.to Norida Di Maio

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4.

Pontedera, li 16.07.2013

Il Dirigente supplente dell'Area Affari generali
dell'Unione Valdera
F.to Norida Di Maio